

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Proc. n° 04/2018 R.G.P.F.

Proc. n° 06/2018 R.G. Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dagli Avv.:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Ernesto RUSSO – Componente

Emilia GIFFENNI – Componente

riunitosi in data 16.10.2018 alle ore 16,00 e segg. presso la sede federale per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n. 06/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti:

- del sig. **Claudio Caglioti**

e

- del sig. **Pierluigi Scalici**

Premesso che

- 1) con provvedimento del 04.09.2018, il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, procedeva al deferimento dei tesserati **Claudio Caglioti** e **Pierluigi Scalici** per violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell'art. 15 comma 2 del Regolamento Settore Arbitrale;
- 2) secondo quanto rappresentato dall'Ufficio inquirente, i tesserati **Claudio Caglioti** e



Pierluigi Scalici, in qualità di arbitri, avrebbero omissis di annotare nel referto, Campionato serie B maschile dell'11.03.2018, l'allontanamento dell'allenatore della Società Atletico Lamezia, Sig. Antonio Candurro, alla fine del primo tempo, nella gara tra società Atletico Lamezia ed Esperia Orlandina;

- 3) in data 25 luglio 2018 i tesserati Caglioti e Scalici, venivano resi edotti a mezzo pec, dell'intendimento, da parte del Procuratore Federale, di procedere al loro deferimento, per avere violato le norme federali suddette, dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell'art. 15 comma 2 del Regolamento Settore Arbitrale;
- 4) i predetti, venivano altresì informati della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini presso l'Ufficio della Segreteria degli organi di Giustizia FIGH, nel termine di dieci giorni dalla notifica della conclusione delle indagini, nonché della facoltà d'inviare memorie difensive e/o documenti entro il 06 agosto 2018, ovvero richiedere di essere ascoltato presso gli uffici della FIGH;
- 5) in data 03.08.2018, il tesserato Caglioti, faceva pervenire presso gli uffici della FIGH comunicazione nella quale il suddetto, affermava: «l'omessa annotazione sul referto dell'allontanamento dell'allenatore della Soc. A.Lamezia non è stata fatta volontariamente né tanto meno si è cercato di coprire una mancanza della stessa Società. L'attenzione verso la partita ci ha distratti da tale comportamento, certamente deprecabile. Si ammette l'errore ma non certo la volontarietà sia mia che del mio collega»;
- 6) in data 06.08.2018, sempre il tesserato Caglioti, inviava agli uffici della FIGH nuova comunicazione nella quale ribadiva quanto affermato in quella precedentemente inviata, specificando quanto segue: «la stessa dichiarazione è stata condivisa anche dal Collega Scalici»;
- 7) la Procura Federale riteneva comunque di dover procedere al deferimento di entrambi gli arbitri Caglioti e Scalici ed in data 04 settembre 2018 ne venivano informati a mezzo pec;
- 8) il Presidente di questo Tribunale fissava, di conseguenza, l'udienza dibattimentale per le ore 15,30 e segg. del 16 ottobre 2018;

- 9)** gli incolpati venivano ritualmente citati per la suddetta udienza ex art. 35, 5° comma del R.G.D. ed informati della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con l'indicazione dei testimoni entro l'11 ottobre 2018 ore 12,00, nonché della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento;
- 10)** all'udienza dibattimentale compariva il solo Procuratore Federale Avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- 11)** verificata la regolarità delle notifiche - effettuate a mezzo p.e.c. - si prendeva atto della mancata comparizione dei deferiti che non depositavano memorie difensive né liste testimoniali;
- 12)** non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, il Presidente del Tribunale invitava il Procuratore Federale a formulare le proprie richieste;
- 13)** il Procuratore chiedeva applicarsi a carico di entrambi gli arbitri, Sig. Claudio Caglioti e Pierluigi Scalici, l'inibizione di giorni 15 (quindici);
- 14)** Non essendo necessario alcun ulteriore adempimento, veniva chiuso il dibattimento, acquisito agli atti il fascicolo delle indagini e ne veniva dichiarata l'utilizzabilità;
- 15)** Il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio per deliberare e si pronunciava come da dispositivo letto in udienza che così argomentava:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti dell'indagine, dai documenti acquisiti e prodotti dalla Procura Federale, il Tribunale ritiene non sufficientemente provati i fatti di cui ai capi d'incolpazione.

Ai tesserati viene infatti contestata la violazione del principio di lealtà di cui all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, oltre all'art. 15, comma 2° del Regolamento Settore Arbitrale, laddove prevede che *«gli Arbitri, i Commissari speciali e gli Arbitri di tavolo sono tenuti ad osservare: lo Statuto, i Regolamenti, ogni altra norma, circolare e disposizione emanata dalla F.I.G.H., trasferendo con immediatezza agli Organi competenti ogni notizia, comunque acquisita, attinente fatti riferibili ad ipotesi di illecito sportivo ovvero alla violazione della normativa antidoping in vigore; il vincolo di giustizia di cui all'art. 54 dello Statuto Federale»*.

La condotta contestata ai Sigg.^{ri} Claudio Caglioti e Pierluigi Scalici sarebbe quindi riconducibile, oltre che alla nota pervenuta dal Segretario generale in data 19.03.2018, anche alla segnalazione del Presidente del settore arbitrale pervenuta agli uffici della F.I.G.H., di cui agli atti d'indagine, a seguito di alcune pubblicazioni rinvenute in data 15.04.2018 sul sito della Società Esperia Orlandina.

Detta Società lamentava che nelle gare del campionato di serie B maschile dell'11.03.2018 e, successivamente, dell'08.04.2018, sulla panchina del Lamezia anziché sedere l'allenatore Candurro era presente un certo Gianluca Fiorino e ciò sotto gli occhi di tutti e soprattutto degli arbitri.

In data 19 giugno 2018 il Sig. Caglioti Claudio veniva sentito telefonicamente dal Procuratore Federale, il quale gli chiedeva se avesse qualcosa di rilievo da riferire circa la gara dell'11.03.2018 disputata a porte chiuse tra Società Atletico Lamezia ed Esperia Orlandina e quella dell'11.04.2018.

Questi riferiva che se vi fosse stato qualcosa di rilievo da segnalare lo avrebbe riportato nei referti.

Relativamente alla presenza o meno dell'allenatore della Società Atletico Lamezia, Sig. Candurro Antonio, sulla panchina della propria squadra durante la gara, riferiva che lo stesso al primo tempo era presente ma nel secondo tempo si era allontanato.

A specifica domanda del Procuratore rispondeva di non aver annotato la suddetta ultima circostanza dell'allontanamento del Candurro, solo per dimenticanza.

In pari data veniva ascoltato sempre telefonicamente l'altro arbitro, Sig. Pierluigi Scalici.

Questi confermava sostanzialmente quanto riferito già dal Caglioti e, precisamente, che l'allenatore dell'Atletico Lamezia nel primo tempo della gara sedeva sulla panchina mentre nel secondo tempo non era presente in quanto allontanatosi.

Aggiungeva inoltre che il Candurro solitamente siede sulla panchina della propria squadra durante le gare.

Il Procuratore federale, escussi i due arbitri, riteneva opportuno, per completezza d'indagine, ascoltare il tesserato Gianluca Fiorino e l'allenatore dell'Atletico Lamezia Antonio Candurro, che venivano convocati per essere ascoltati presso gli uffici della

F.I.G.H. in data 19.07.2018.

I suddetti, come comunicato a mezzo pec del 10.07.2018 dalla Società Atletico Lamezia, si rendevano irreperibili per cui diveniva impossibile recapitare loro la convocazione da parte della Procura Federale.

In ogni caso la Società Atletico Lamezia comunicava che il loro Presidente, Sig. Andrea Gallo, sordo-muto aveva delegato al Suo posto per comunicazioni telefoniche con la F.I.G.H. il tesserato Fortunato Villella.

In data 19.07.2018 il Procuratore Federale procedeva, pertanto, all'audizione telefonica del suddetto tesserato, portiere della squadra Atletico Lamezia.

Questi, interrogato, riferiva di occuparsi ufficiosamente, a causa dell'handicap del Presidente Gallo, di tutte le questioni attinenti all'attività del Lamezia, compresi i referti delle gare, le trasferte, i tesseramenti, le strutture.

In relazione ai fatti d'indagine confermava che l'allenatore Candurro nella gara dell'11.03.2018 si allontanava a fine primo tempo e che, probabilmente, tale circostanza non veniva annotata a referto.

Smentiva in ogni caso che al posto del Candurro in panchina veniva fatto sedere il Sig. Fiorino Gianluca e, anzi, precisava che, a causa dell'assenza dell'allenatore per tre gare, la società era stata sanzionata con un'ammenda.

La Procura comunicava quindi la chiusura delle indagini e l'intendimento di deferimento.

Esaminati gli atti dell'intero procedimento, analizzate attentamente le audizioni ed in particolare le dichiarazioni rilasciate dagli incolpati, emerge chiaramente la circostanza che l'allenatore della squadra Atletico Lamezia, nella gara dell'11.03.2018 pur essendo presente al momento del riconoscimento e per tutto il primo tempo, ad inizio del secondo tempo, si allontanava lasciando la panchina della propria squadra.

Tale evento, così come confermato dagli incolpati, effettivamente non venne annotato nel referto di gara e, tuttavia, non risulta dimostrato agli atti del procedimento che tale mancanza debba ricondursi ad una condotta volontaria degli stessi e non, invece, ad una loro semplice dimenticanza, così come veniva da essi riferito verbalmente al Procuratore e successivamente ribadito nella pec inviata il 6 agosto 2018 dagli incolpati agli Uffici

federali: ritiene, di conseguenza, questo Tribunale Federale che ai tesserati Claudio Caglioti e Pierluigi Scalici non sia, nella fattispecie, addebitabile la violazione del «principio di lealtà» sancito dall'art 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, la cui trasgressione necessariamente presuppone un contegno doloso.

Quanto alla contestazione della violazione di cui all'art. 15, comma 2, del Regolamento Settore Arbitrale - non essendo emersi agli atti elementi utili a giustificarne una diversa qualificazione giuridica - la stessa deve ritenersi parimenti infondata, ove si consideri che la norma invocata si limita ad imporre a «*gli Arbitri, i Commissari speciali e gli arbitri di tavolo*» di osservare lo Statuto, i Regolamenti e ogni altra norma regolamentare stabilita dalla Federazione, nonché di trasferire ai competenti Organi federali ogni notizia comunque e a qualsiasi titolo appresa, avente a oggetto fatti concernenti illeciti sportivi, violazioni della vigente normativa antidoping ovvero il vincolo di giustizia di cui all'art. 54 dello Statuto Federale: nel caso di specie nessuna notizia del genere risulta essere stata celata ai competenti Organi Federali, né che gli incolpati abbiano violato alcuna ulteriore specifica norma federale,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale come sopra composto, **assolve**:

- i Sigg.^{ri} **Claudio Caglioti** e **Pierluigi Scalici** in relazione alle contestate violazioni di cui agli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI perché la condotta non costituisce illecito disciplinare e 15, comma 2 del Regolamento federale per il Settore Arbitrale per insussistenza dell'illecito.

Il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in gg. 10, affidando il compito di estensore al Giudice Avv. Emilia Giffenni.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del CONI disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i

competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 16 ottobre 2018.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

F.to Avv. Ernesto RUSSO – Membro Componente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI – Membro Relatore